

OK AMMISSIONE PER SCISSIONE PROPORZIONALE

DS6901 DS6901
Iva di gruppo, liquidazione ampia

DI FRANCO RICCA

Può essere ammessa alla liquidazione dell'Iva di gruppo, in sede di rinnovo della procedura per l'anno 2025, la società Gamma, sorta a seguito della scissione proporzionale, alla fine del 2024, della società Beta che già vi aderiva in veste di controllata. In un caso del genere, infatti, può prescindersi dal requisito del periodo minimo di controllo richiesto dalla legge per la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo guidata dalla controllante Alfa, considerato che non vi è soluzione di continuità tra il controllo all'80% che essa già esercitava direttamente in capo a Beta e quello indiretto che, nella stessa misura, dopo la scissione, essa esercita indirettamente nei confronti di Gamma. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 121 del 29 aprile 2025. Il quesito era stato presentato dalla società Alfa che, intendendo optare anche per il 2025, quale di controllante, per la liquidazione Iva di gruppo ai sensi dell'art. 73 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, chiedeva se potesse includere nel gruppo, oltre alle società che già vi partecipavano l'anno precedente, anche la neocostituita Gamma, che nel dicembre 2024 aveva liquidato autonomamente l'imposta. Il dubbio riguardava il requisito temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministero finanze del 13 dicembre 1979, secondo cui, ai fini in esame, si considerano controllate le società "le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo".

Positiva la risposta dell'Agenzia, secondo cui, nella fattispecie, può prescindersi dal predetto requisito temporale, il cui scopo è di evitare condotte fraudolente o abusive, volte a conseguire i vantaggi derivanti dalla liquidazione di gruppo in capo a soggetti che solo occasionalmente o temporaneamente concretizzano vincoli di controllo. Tali circostanze, osserva l'Agenzia, devono escludersi nel caso in esame, nel quale il perimetro effettivo dell'Iva di gruppo non appare sostanzialmente modificato a seguito dell'operazione di scissione, che sembra funzionale allo svolgimento dell'attività e non presenta caratteri di temporaneità od occasionalità.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1746

